

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaundici** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
MERCALLI Antonio	X	
CIRCOSTA Michele	X	
PECI Carlo	X	
MAGLIANO Manuela	X	
QUAGLIA Stefano	X	
GALLI Mauro	X	
PASQUINO Marcella	X	
GIORIA Angelo	X	
BELLINI Giuseppe	X	
TACCA Federico Cesare	X	
CARMAGNOLA Matteo	X	
TOTALE	13	0

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ESAME ED APPROVAZIONE.

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/1992, modificato con deliberazione n. 8 del 03/05/1994, n. 21 del 30/05/1998 e n. 15 DEL 30/08/2011;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2008, n. 14 del 18/02/2009 e n. 74 del 12/09/2011;

Vista ed esaminata in proposito la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 avente per oggetto " Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90: circolare esplicativa al punto 13.2

Atteso che si rende opportuno e necessario modificare ulteriormente in questa sede l'art. 42, così come in appresso indicato:

Articolo 42

1. ***In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie. La concessione a tal proposito sarà comunque soggetta al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 bis e 2 ter.***
2. ***I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.*** Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge o convivente superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge o convivente deceduto.
- 2bis.*** E' inoltre consentita la possibilità di ottenere la preventiva concessione di loculi qualora il richiedente sia di età superiore ai 70 anni, sia residente nel Comune o vi abbia risieduto per almeno dieci anni anche in modo non continuativo. Anche in tal caso può essere eventualmente accolta la contemporanea richiesta di loculo, se disponibile, da assegnare al coniuge o al convivente, seppure di età inferiore.
- 2ter.*** Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel rispetto di tale criterio, a giudizio insindacabile della Giunta, viene riservata una percentuale da determinarsi sul totale della disponibilità delle sepolture, qualora sussistano situazioni di carenza di loculi.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. ***I diritti di concessione individuale hanno*** la durata di 30 anni dalla data ***della prima*** tumulazione ***sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali*** il loculo è stato concesso. Nel caso di estumulazione effettuata prima della naturale scadenza della concessione, la medesima decade di diritto automaticamente contestualmente all'estumulazione senza diritto ad alcun rimborso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma il Comune rientrerà in possesso del loculo e nel caso di scadenza naturale della concessione i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. E' ammessa la retrocessione di loculi prima della naturale scadenza della concessione. In tal caso ai rinunciatari verrà corrisposto il corrispettivo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la

retrocessione avviene nell'arco di un anno dalla concessione e di un ulteriore 10% per ogni anno o frazione di anno superiore ai semestri successivi al primo.

6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Udito l'intervento del Consigliere Angelo Gioria, che pur esprimendo qualche perplessità in merito alla decorrenza della durata del diritto di concessione, che si fa risalire alla data della prima tumulazione anziché magari alla data della sottoscrizione dell'atto, asserisce di condividere nel complesso le proposte di intervenire sul regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della bozza definitiva di integrazione, così come proposto e meglio evidenziato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera " A ";

Ritenuto lo stesso meritevole d'approvazione;

Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 e dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stata acquisita l'attestazione di regolarità tecnica resa dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI MODIFICARE l'art. 42 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come meglio evidenziato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 42</i></p> <p>1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.</p> <p>2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge o convivente superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge o convivente deceduto.</p> <p><i>2bis.</i> E' inoltre consentita la possibilità di ottenere la preventiva concessione di loculi qualora il richiedente sia di età superiore ai 70 anni, sia residente nel Comune o vi abbia risieduto per almeno dieci anni anche in modo non continuativo. Anche in tal caso può essere eventualmente accolta la contemporanea richiesta di loculo, se disponibile, da assegnare al coniuge o al convivente, seppure di età inferiore.</p> <p><i>2ter.</i> Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel rispetto di tale criterio, a giudizio insindacabile della Giunta, viene riservata una percentuale da determinarsi sul totale della disponibilità delle sepolture, qualora sussistano situazioni di carenza di loculi.</p> <p>3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Nel caso di estumulazione effettuata prima della naturale scadenza della concessione, la medesima decade di diritto automaticamente contestualmente all'estumulazione senza diritto ad alcun rimborso.</p> <p>4. Ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma il Comune rientrerà in possesso del loculo e nel caso di scadenza naturale della concessione i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 42</i></p> <p>1. <i>In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie. La concessione a tal proposito sarà comunque soggetta al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 bis e 2 ter.</i></p> <p>2. <i>I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.</i> Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge o convivente superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge o convivente deceduto.</p> <p><i>2bis.</i> E' inoltre consentita la possibilità di ottenere la preventiva concessione di loculi qualora il richiedente sia di età superiore ai 70 anni, sia residente nel Comune o vi abbia risieduto per almeno dieci anni anche in modo non continuativo. Anche in tal caso può essere eventualmente accolta la contemporanea richiesta di loculo, se disponibile, da assegnare al coniuge o al convivente, seppure di età inferiore.</p> <p><i>2ter.</i> Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel rispetto di tale criterio, a giudizio insindacabile della Giunta, viene riservata una percentuale da determinarsi sul totale della disponibilità delle sepolture, qualora sussistano situazioni di carenza di loculi.</p> <p>3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. <i>I diritti di concessione individuale hanno</i> la durata di 30 anni dalla data <i>della prima tumulazione sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali</i> il loculo è stato concesso. Nel caso di estumulazione effettuata prima della naturale scadenza della concessione, la medesima decade di diritto automaticamente contestualmente</p>

<p>5. E' ammessa la retrocessione di loculi prima della naturale scadenza della concessione. In tal caso ai rinunciatari verrà corrisposto il corrispettivo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nell'arco di un anno dalla concessione e di un ulteriore 10% per ogni anno o frazione di anno superiore ai semestri successivi al primo.</p> <p>6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.</p>	<p>all'estumulazione senza diritto ad alcun rimborso.</p> <p>4. Ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma il Comune rientrerà in possesso del loculo e nel caso di scadenza naturale della concessione i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.</p> <p>5. E' ammessa la retrocessione di loculi prima della naturale scadenza della concessione. In tal caso ai rinunciatari verrà corrisposto il corrispettivo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nell'arco di un anno dalla concessione e di un ulteriore 10% per ogni anno o frazione di anno superiore ai semestri successivi al primo.</p> <p>6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.</p>
---	---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 14/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 14/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gabrio Mambrini
